

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:

MORLINI GIANLUIGI, Giudice monocratico in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. xxx/2024 depositato il 14/06/2024 proposto da

**DEBITORE**

contro

**RICORRENTE**

**Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Piacenza**

**RESISTENTE**

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. ATTO N. xxxxx CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. xx/2024 depositato il 07/10/2024

**FATTO**

La presente controversia trae origine da un precedente contenzioso nel quale **DEBITORE**, davanti a questa Corte, aveva impugnato una intimazione di pagamento deducendo la omessa notifica delle sei presupposte cartelle di pagamento o comunque la prescrizione dopo la loro notifica ove ritenuta esistente; ed aveva versato come contributo unificato la somma di € 120, parametrata sull'importo dell'intimazione, corrispondente alla sommatoria delle sei cartelle presupposte.

All'esito di tale contenzioso, la Segreteria della Corte di Giustizia, con il provvedimento meglio indicato in dispositivo, ha richiesto a **DEBITORE** un'integrazione del contributo unificato nella misura di ulteriori € 240, ritenendo che il contributo stesso andasse parametrato su tutti e sette gli atti considerati come singolarmente impugnati, id est le sei cartelle e l'intimazione di pagamento, e non già sull'unico atto finale dell'intimazione.

Tale provvedimento di rideterminazione del CUT è qui impugnato dal contribuente, che ha anche depositato memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, mentre resiste l'Ufficio.

Alla prima udienza, dopo la discussione, la causa è stata decisa con la lettura del dispositivo che segue.

**DIRITTO**

a) Come esposto in parte narrativa, oggetto di causa è il calcolo del CUT nel caso venga impugnata una intimazione di pagamento deducendo la omessa notifica delle cartelle presupposte o comunque la prescrizione dopo la loro notifica ove ritenuta esistente.

Occorre pertanto dare spessore concreto al disposto normativo, che all'articolo 14 comma 3 bis T.U. spese di Giustizia, prevede che, in deroga alla regola processualciviltistica di cui all'articolo 10 c.p.c., nel processo tributario il contributo è calcolato "per ciascun atto impugnato" e non già con riferimento alla sommatoria degli importi dei singoli atti.

In particolare, occorre quindi comprendere, nel caso di specie, quali e quanti sono gli atti impugnati. Ciò detto, in assenza di pronunce di legittimità espressamente rese sul punto, la (numericamente limitata) giurisprudenza di merito che si è occupata del tema ha formulato tre soluzioni possibili e tra loro contrapposte, ritenendo talvolta che il contributo vada parametrato su ciascuna delle cartelle e sull'intimazione, sul presupposto che tutti tali atti sono oggetto di impugnazione cumulativa; talaltra che

il contributo vada parametrato su ciascuna delle cartelle ma non anche sull'intimazione, sul presupposto che sono solo le cartelle a rappresentare la pretesa tributaria contestata e l'intimazione ha un mero effetto di riepilogazione di tale pretesa; talaltra ancora che il contributo vada parametrato sulla sola intimazione di pagamento, sul presupposto che essa è l'unico atto impugnato, sia pure non per un vizio proprio ma per il vizio procedimentale derivante dalla mancata notifica degli atti presupposti integrati dalle cartelle. Tanto premesso, questo Giudice intende aderire a tale terzo ed ultimo orientamento, con ciò valorizzando e tenendo a mente come bussola interpretativa il *petitum* sostanziale relativo all'impugnazione, e ciò indipendentemente dalle eventuali imperfezioni formali contenute nelle conclusioni.

Nel caso che qui occupa, id est impugnazione di una intimazione di pagamento deducendo la omessa notifica delle cartelle presupposte o comunque la prescrizione dopo la loro notifica ove ritenuta esistente, deve ritenersi che l'unico atto sostanzialmente impugnato, alla stregua di una valutazione del *petitum* sostanziale, sia l'intimazione di pagamento, in relazione alla quale si deduce il vizio procedimentale dell'omessa notifica delle prodromiche cartelle o dell'intervenuta prescrizione, ciò che si riverbera sull'intimazione (in questi termini, cfr. CGT Toscana, n. 1272/2022, CTP Novara n. 92/2019; per un caso simile, cfr. CGT Piacenza n. 12/2024, est. Fazio, in relazione al CUT per l'impugnazione di un avviso di presa in carico per mancata notifica del pregresso avviso di accertamento).

Nel caso qui in esame, infatti, non si ha un ricorso cumulativo in senso stretto, cioè di impugnazione di distinte e diverse tra loro pretese tributarie (come nel caso, ad esempio, di diretta impugnazione di più cartelle), ove non vi è dubbio alcuno in ordine al fatto che il contributo vada calcolato su ciascun atto impugnato; ma si ha un ricorso cumulativo in senso atecnico, stante l'impugnazione di un unico atto (id est l'intimazione), che presuppone atti precedenti (id est le pregresse cartelle), e che viene travolto di riflesso per la loro mancanza.

In tale ultima evenienza, alla stregua del già citato *petitum* sostanziale, laddove l'intimazione di pagamento sia impugnata per vizi propri, per prescrizione o per omessa notifica degli atti presupposti, il contributo va parametrato sulla sola intimazione di pagamento: è infatti concretamente e di fatto solo quello l'atto impugnato, non entrando nel merito delle pretese tributarie contenute nelle singole cartelle, relativamente alle quali non c'è alcun accertamento diretto, rappresentando esse solo il presupposto per potere impugnare l'intimazione di pagamento.

Solo laddove si fosse in presenza di una opposizione recuperatoria in senso tecnico, con impugnazione nel merito (ad esempio con riferimento al difetto di motivazione o al contenuto della pretesa) degli atti presupposti integrati dalle cartelle e per la prima volta conosciuti con l'intimazione di pagamento, allora il contributo dovrebbe essere parametrato sulla sommatoria delle cartelle: in tale situazione, oggettivamente diversa da quella qui trattata, la contestazione riguarderebbe infatti le singole pretese tributarie, da scrutinare nel merito.

In tutta evidenza è invece irrilevante l'*eventum litis* di accoglimento o meno dell'impugnativa del contribuente, che viceversa la difesa della convenuta tende a valorizzare, perché come detto il parametro di riferimento non può che essere quello del *petitum*; e perché il contributo unificato non può che essere necessariamente individuato già al momento del suo versamento contestualmente all'iscrizione a ruolo, e non solo al momento successivo dell'esito della lite.

b) In ragione di tutto quanto sopra, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

L'assenza di giurisprudenza di legittimità sul tema qui oggetto di decisione, la presenza di una giurisprudenza di merito divaricata ed il fatto che questa stessa CGT ha qui per la prima volta affrontato in modo organico la questione, integrano le "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite ex articolo 15 comma 2 D.lgs. n. 546/1992.

#### P.Q.M.

- la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza sez. II in composizione monocratica
- annulla l'atto impugnato n. xxxxx 1 emesso dall'ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Piacenza il 18/4/2024 nei confronti di **DEBITORE** per la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato;
  - compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Piacenza, 7/10/2024

Il Giudice monocratico  
Gianluigi Morlini

EX PARTE